

Premessa a sostegno delle richieste di modifica della
LEGGE REGIONALE n.20 del 28 maggio 2020,
Interventi a sostegno della famiglia e della natalità.

Le associazioni femministe e femminili firmatarie del seguente documento dopo una attenta analisi della LEGGE REGIONALE n.20 del 28 maggio 2020, volta a sostenere le famiglie, rilevano quanto segue.

- 1. Il titolo: Interventi a sostegno della famiglia e della natalità.** La legge pur incentrata nell'aiuto alle famiglie considerate nelle varie tipologie (art.11- 12) si pone anche l'obiettivo di incentivare la natalità contrastando le interruzioni di gravidanza. I temi trattati quindi sono due: da una parte la famiglia da sostenere, già esistente e formata da più soggetti; dall'altra un tema che coinvolge la donna e l'embrione. Sono due temi diversi che, a nostro parere, sarebbe stato meglio trattare in due leggi distinte.
- 2. Il ruolo della donna.** Se l'intento di questa legge è quello di combattere la denatalità, il punto centrale da cui partire sia il sostegno alla donna, all'occupazione femminile e a una cultura di rispetto della figura femminile come parte fondamentale della società. I soli incentivi economici infatti, pur aiutando nel concreto e nell'immediato, nel lungo termine possono apparire più opere di carità che visioni lungimiranti della società. Essi, non favorendo un maggiore e migliore inserimento delle donne nella sfera lavorativa, non incideranno sull'evoluzione economica e sociale della nostra Regione, premessa di autonomia personale e ricchezza sociale.
- 3. Parità tra uomo e donna.** La legge si pone tra gli obiettivi quello lodevole che la famiglia sia fondata su relazioni di effettiva parità tra uomo e donna (art. 2. a): *“la valorizzazione delle funzioni sociali della famiglia fondata su relazioni di reciprocità, di responsabilità, di effettiva parità tra uomo e donna e di solidarietà dei componenti”* ma non specifica in che modo intende farlo; inoltre in più punti pone l'accento sul valore del lavoro di cura che all'interno di essa si svolge, senza però considerare il diverso apporto che donne e uomini danno allo stesso. Gli studi sociologici in materia, anche i più recenti, attestano che l'effettiva parità tra uomo e donna nella società italiana sia ben lontana dall'essere un dato di fatto e che il lavoro domestico e di cura delle persone è ancora per i 2/3 a carico delle donne.
- 4. Il termine “madre”.** Tenendo conto di quanto espresso finora, appare strano che nella legge le donne non siano mai nominate soggettivamente se non con il termine “madri” nell'art.17 comma b. La L.R. qualificando come madre la donna in gravidanza esplica l'ideologia antiabortista di cui è intrisa e, seppur manifesti l'intento di potenziare l'attività dei Consultori attraverso i Protocolli d'intesa e le convenzioni con il cosiddetto associazionismo familiare, dimostra di ambire a contrastare la libera determinazione della donna nella scelta di interrompere la gravidanza, così come garantita dalla L. 194/1978. Nell'identificare l'inizio della vita con il concepimento, la legge fa propria infatti una posizione ideologica di matrice religiosa che contrasta con l'assetto normativo vigente il quale non indica una nozione certa in ordine al momento iniziale della vita.
- 5. Consultori e convenzioni con soggetti non istituzionali.** Appare del tutto pretestuoso il richiamo - contenuto nel punto f) - alla *“ tutela e promozione della vita fin dal concepimento...”* e la rimozione delle *“..difficoltà economiche, sociali e relazione che possano indurre all'interruzione della gravidanza, anche attraverso apposite convenzioni con soggetti non istituzionali”*. La materia è infatti ampiamente disciplinata dalla Legge 194/1978 - *Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza* - che ha istituito i Consultori familiari, le cui funzioni sono state disegnate

anche dal D.P.C.M. 29/11/2001 sui Livelli Essenziali di Assistenza previsti dall'art. 117 Cost., ai quali sono attribuite le seguenti attività: *“Assistenza sanitaria e socio-sanitaria alle donne, ai minori, alle coppie e alle famiglie; educazione alla maternità responsabile e somministrazione dei mezzi necessari per la procreazione responsabile; tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento, assistenza alle donne in stato di gravidanza, assistenza per l'interruzione volontaria della gravidanza, assistenza ai minori in stato di abbandono o in situazione di disagio, adempimenti per affidamenti ed adozioni”*. In contrasto e sovrapposti come doppiato al ruolo dei consultori familiari sono *“le convenzioni con soggetti non istituzionali”*. Punto questo già avviato all'attuazione con la lettera del 15/07/2020 inviata dall'assessora Manuela Lanzarin ai Direttori Generali delle Aziende ULSS del Veneto: *“Tutela e promozione della vita”*. Tale provvedimento infatti - facendo perno sull'articolo 2, comma 1, lettera f - auspica il coinvolgimento delle Associazioni e dei Centri di aiuto alla vita all'interno delle strutture ospedaliere.

6. **Collaborazioni alla stesura della legge.** La profonda contraddizione tra gli obiettivi enunziati e la loro realizzazione è sottolineata dal coinvolgimento nella loro realizzazione solamente dell'associazionismo familiare – già convocato in fase di redazione della legge – e dall'esclusione delle rappresentanti dell'associazionismo femminile e femminista alla cabina di regia, nonché dalla limitazione della valorizzazione prevista dall'art. 18 all'associazionismo familiare. I *forum delle famiglie* e i *centri per la vita* pur nel desiderio di aiuto concreto e di carità verso le famiglie disagiate, sono associazioni o comunità portatrici di una visione familiare patriarcale, fissa nei ruoli e nel tempo, mentre le associazioni femminili e femministe hanno come mission la reale emancipazione delle donne, sia all'interno della famiglia che in ambiti esterni ad essa. Quanto sopra sostenuto è avvalorato dalla bozza di convenzione proposta dall'Assessora Lanzarin ai Direttori Generali della USSL regionali, con la quale si mira ad integrare nel servizio consultoriale ed ospedaliero i Centri di Aiuto alla Vita che si attestano su posizioni nettamente antiabortiste e che manifestano le loro convinzioni con modalità certamente discutibili e non concepibili all'interno di un servizio pubblico che dev'essere improntato alla laicità.

